

## REGOLAMENTO (CE) N. 1503/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

**recante deroga al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi nel settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 <sup>(5)</sup>, stabilisce certe norme relative al versamento di anticipi.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 stabilisce certe norme relative al pagamento dei premi per pecora e per capra.
- (3) A seguito di eccezionali avversità climatiche, caratterizzate da una siccità intensa e prolungata e aggravate in alcuni casi da disastrosi incendi nelle foreste, i produttori di alcuni Stati membri non dispongono di foraggi sufficienti a nutrire il bestiame nelle loro aziende. Per consentire a questi produttori a far fronte agli oneri finanziari aggiuntivi dovuti in particolare alla necessità di acquistare foraggi supplementari, gli Stati membri interessati devono essere autorizzati a versare anticipi per il premio speciale per i bovini e per il premio vacche nutrici, nonché per i premi per pecora e per capra, prima del 16 ottobre 2003.
- (4) Gli anticipi in questione andranno versati alle aziende riconosciute dallo Stato membro interessato come anormalmente colpite dalla siccità.

(5) Data questa situazione risulta necessario derogare al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande relative all'anno 2003, a decorrere dal 1° settembre 2003 e non oltre il 15 ottobre 2003, gli Stati membri citati in allegato

a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999, versano anticipi sul pagamento del premio speciale per i bovini e/o del premio per vacca nutrice, e/o

b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2529/2001, concedono pagamenti per l'importo totale o parziale dei premi annuali per pecora e per capra.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono versati entro i limiti finanziari precisati in allegato.

3. Gli Stati membri interessati indicano, sulla base di criteri oggettivi:

— i produttori che a loro giudizio sono stati anormalmente colpiti dalla siccità e/o dagli incendi nelle foreste; e

— l'assegnazione ai medesimi degli importi di cui sopra.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, non oltre il 31 ottobre 2003, i criteri oggettivi di cui al paragrafo 3 nonché il numero di animali ammissibili ai pagamenti.

*Articolo 2*

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

	Milioni di euro
Germania	87
Francia	225
Italia	63
Lussemburgo	1,4
Portogallo	25